

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. DEL 16 MAGGIO 2014

**CONVENZIONE TRA A.S.L. NO DI NOVARA E A.S.L. VCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL SETTORE LEGALE.**

Addì .....

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VCO del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) via Mazzini 117 - C.F.: 00634880033 - rappresentata da \_\_\_\_\_ all'uopo delegato

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO di Novara (di seguito denominata A.S.L. NO), con sede in Novara - Via dei Mille 2 - C.F. 01522670031 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio Iodice

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L'A.S.L. VCO mette a disposizione proprio personale avente qualifica di Dirigente Avvocato, a favore della A.S.L. NO.

Le prestazioni in argomento, consisteranno essenzialmente in prestazioni di consulenza e supporto per tutte le problematiche relative al settore legale, di competenza della s.c. Affari Generali e Legali A.S.L. NO, durante il periodo di assenza del Dirigente responsabile della predetta Struttura.

**Art. 2**

Il Prestatore si atterrà alle indicazioni organizzative della A.S.L. NO; quest'ultima rappresenta centro di imputazione delle attività di collaborazione, nei confronti delle Amministrazioni interessate.

**Art. 3**

L'attività verrà resa dal personale della A.S.L. VCO, indicativamente, per n. 8 ore settimanali, da rendersi:

- n. 4 ore all'interno del proprio orario di servizio;
- n. 4 ore al di fuori dell'orario di servizio;

in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della S.C. di appartenenza.

**Art. 4**

L'A.S.L. NO curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso al servizio in questione.

**Art. 5**

L'A.S.L. NO si impegna a corrispondere, con cadenza mensile, alla A.S.L. VCO i seguenti compensi:

- rimborso della quota oraria stipendiale individuale (trattamento economico fondamentale ed accessorio) comprensiva del rateo di XIIIma mensilità, degli oneri riflessi dell'IRAP, in relazione alle ore prestate all'interno dell'orario di servizio, opportunamente documentate dai rendiconti mensili;

0 9 0

- per le ore prestate al di fuori dell'orario di servizio, il compenso di € 60,00 orarie oltre I.V.A., oneri previdenziali e fiscali, che sarà attribuito al prestatore d'opera nella misura del 95% viste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. VCO.

- rimborso delle spese di viaggio, calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello Stato.

Il tempo impiegato dal personale A.S.L. VCO per raggiungere la sede dell'altra Azienda non è conteggiato quale orario di servizio.

L'A.S.L. NO invierà alla fine di ogni mese all'A.S.L. VCO, l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate, distinguendo tra accessi effettuati in orario di servizio ed accessi effettuati al di fuori dell'orario di servizio.

Sulla base della predetta comunicazione, la A.S.L. VCO, una volta quantificati gli importi dovuti provvederà ad addebitarli all'A.S.L. NO mediante emissione di fattura.

L'A.S.L. NO liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, il relativo corrispettivo che sarà versato direttamente all'A.S.L. VCO, che a sua volta provvederà ad attribuire al proprio personale interessato le spettanze dovute, successivamente all'avvenuto introito delle somme addebitate.

#### Art. 6

E' a carico dell'A.S.L. NO la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).

E' altresì a carico dell'A.S.L. NO la copertura assicurativa per i rischi in itinere, cui la medesima A.S.L. provvederà direttamente.

#### Art. 7

La presente convenzione ha decorrenza **dalla data di stipulazione al 30/06/2014** e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due aziende interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno trenta giorni di preavviso.

#### Art. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara.

#### Art. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (*Tabella, All. B, n. 16*) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (tariffe - parte II - art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**A.S.L. NO - NOVARA**  
  
**IL DIRETTORE GENERALE ASL NO**  
  
*Dott. Emilio Iodice*

**A.S.L. VCO**  
  
\_\_\_\_\_

